

REGOLAMENTO

Norme di attuazione e integrative dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/01/2006.

PARTE PRIMA

CAPITOLO 1° : Finalità del sodalizio

CAPITOLO 2° : Assemblea

CAPITOLO 3° : Alienazione sociali

CAPITOLO 4° : Posti barca

CAPITOLO 5° : Bandiera Nazionale e Sociale

PARTE SECONDA

CAPITOLO 6° : Cariche e funzioni sociali

CAPITOLO 7° : Imbarcazioni sociali e mezzi di servizio

CAPITOLO 8° : Sede sociale

CAPITOLO 9° : Cantiere sociale

CAPITOLO 10° : Norme di comportamento – Divieti

CAPITOLO 11° : Emergenza

CAPITOLO 12° : Norme Generali e Transitorie

Regolamento approvato con Assemblea Straordinaria del 28 febbraio 2016

Indice degli articoli

PARTE PRIMA

Capitolo 1°

Art. 1 – Finalità del sodalizio

Capitolo 2°

Art. 2 – Documentazione per l'Assemblea

Art. 3 – Ordine del giorno

Art. 4 – Candidature

Art. 5 – Schede elettorali

Art. 6 – Quorum per l'Assemblea

Art. 7 – Verbale dell'Assemblea

Art. 8 – Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

Art. 9 – Comunicazione ai Soci

Capitolo 3°

Art. 10 – Dismissione di imbarcazioni e attrezzature sociali

Capitolo 4°

Art. 11 – Concessione del posto barca

Art. 12 – Requisiti per la concessione

Art. 13 – Domanda di assegnazione

Art. 14 – Disponibilità e termini per l'assegnazione

Art. 15 – Cambio di imbarcazione

Art. 16 – Vendita di imbarcazione

Art. 17 – Posti per imbarcazioni a motore

Art. 18 – Ubicazione dei posti barca

Art. 19 – Manutenzione dei posti barca

Art. 20 – Revoca del posto barca

Art. 21 – responsabilità delle imbarcazioni private

Capitolo 5°

Art. 22 – Bandiera Nazionale

- Art. 23 – Guidone Sociale
- Art. 24 – Uso del Guidone in regata
- Art. 25 – Uso delle bandiere

PARTE SECONDA

Capitolo 6°

- Art. 26 – Cariche e funzioni sociali
- Art. 27 – Inosservanza dei compiti
- Art. 28 – Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo
- Art. 29 – Revisori dei Conti
- Art. 30 – Collegio dei probiviri

Capitolo 7°

- Art. 31 – Uso delle imbarcazioni sociali
- Art. 32 – mezzi di servizio e di trasporto

Capitolo 8°

- Art. 33 – Sede sociale
- Art. 34 – Accesso alla sede
- Art. 35 – Orario di apertura
- Art. 36 – Ospiti
- Art. 37 – Rapporti di reciprocità
- Art. 38 – Ricorrenze particolari
- Art. 39 – Danni alla Sede

Capitolo 9°

- Art. 40 – Cantiere sociale
- Art. 41 – Officina
- Art. 42 – Uso del pontile e degli spazi di manovra
- Art. 43 – Uso della gru
- Art. 44 – Imbarcazioni non iscritte
- Art. 45 – Armadietti e depositi per vele
- Art. 46 – Attrezzatura di proprietà

Capitolo 10°

Art. 47 – Norme di comportamento

Art. 48 – Divieti

Capitolo 11°

Art. 49 – Situazione di emergenza e interventi

Capitolo 12°

Art. 50 – Iscrizione dei Soci

Art. 51 – Chiavi

Art. 52 – Responsabilità civile

Art. 53 – Personale esterno

Art. 54 – Morosità

Art. 55 – Soci onorari e sostenitori

Art. 56 – Disposizioni in occasione dell'Assemblea

Art. 57 – Comunicazione ai Soci

Art. 58 – Variazione residenza

Art. 59 – Inammissibilità

Art. 60 – Norma generale

Art. 61 – Sede

Art. 62 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA

CAPITOLO 1° – FINALITA' DEL SODALIZIO

ART. 1 – Finalità del sodalizio

Nell'ambito degli scopi fissati dall'art. 2 dello Statuto e secondo lo spirito del medesimo, viene predisposta la normativa al presente Regolamento.

Con la loro adesione i Soci si impegnano alla osservanza di tutte le disposizioni che sono state dettate non soltanto dalla necessità di codificare la materia dei rapporti sociali, ma altresì dalla volontà che il sodalizio persegua e realizzi i fini istituzionali e sia rispondente alle regole della marineria.

Nell'interpretazione, rimane per i casi dubbi agli Organi Sociali competenti, i Soci hanno il dovere di mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.

CAPITOLO 2°- ASSEMBLEA

ART 2 – Documentazione per l'Assemblea

Tutti i documenti che si intendono presentare in Assemblea, devono essere siglati dal Presidente, numerati ed elencati in apposito foglio riassuntivo.

Saranno depositati in Segreteria a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

Nella settimana precedente all'Assemblea previo, appuntamento, i membri del C.D. e dei Revisori dei Conti sono disponibili per fornire ai Soci tutti i chiarimenti relativi alla documentazione presentata.

ART. 3 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione specifica dei singoli argomenti da trattare. Solo questi saranno oggetto di discussione e votazione.

ART. 4 – Candidature

Al ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i Soci che intendono proporre la propria candidatura ne daranno, in tempo utile, comunicazione scritta al Presidente.

I nominativi dei candidati, eleggibili a norma di Statuto, saranno resi noti all'apertura dell'Assemblea con una lista, indicando accanto del cognome, la anzianità associativa del candidato e l'eventuale carica (Consigliere, Revisore dei Conti, Probiviro) .

Eventuale elezione di Soci, non compresi nella lista dei candidati, ma presenti in Assemblea, dovrà essere immediatamente seguita dall'accettazione della carica che sarà trasferita nel verbale.

I nominativi dei candidati eletti dovranno essere comunicati ai Soci mediante affissione all'albo sociale.

ART. 5 – Schede elettorali

Le schede previste per le elezioni e per le votazioni devono essere preventivamente siglate dal Presidente dell'Assemblea, nonché da due scrutatori e consegnate ai Soci intervenuti dopo aver accertato che possano esercitare il diritto di voto come indicato all'art. 11, comma 4 dello Statuto.

Poiché nel suddetto articolo si fa riferimento a ulteriori condizioni per poter esercitare il diritto di voto come indicato all'art.8, comma6, a chiarimento della frase " prima della data di convocazione dell'Assemblea" si deve intendere " il giorno prima della data di convocazione dell'Assemblea, " non consentendo altrimenti alla Segreteria una corretta verifica del versamento della quota annua associativa nel giorno stesso dell'Assemblea.

In particolare, qualora il versamento venga fatto con la modalità del bonifico bancario, ma la Segreteria non ne ha avuto riscontro benchè fosse fatto correttamente il giorno prima, è onere del Socio presentarsi con la documentazione probatoria del pagamento effettuato che sarà messo agli atti; in mancanza non sarà ritenuto valido.

Il suddetto chiarimento dovrà essere applicato anche nell'ipotesi prevista dall'art.11, comma 5, in cui le votazioni avvengano per:

- a) alzata di mano
- b) appello nominale

in quanto non necessitano di schede elettorali.

Nelle schede elettorali previste per l'elezione dei candidati alle cariche sociali si potranno scrivere fino ad un numero massimo di candidati previsto per ogni singola carica, e precisamente :

- per il Consiglio Direttivo n° 7 candidati
- per il Collegio dei revisori dei Conti n° 3 candidati
- per il Collegio dei Probiviri n° 3 candidati

ART. 6 – Quorum per l'Assemblea

Solo per la determinazione del numero degli associati come previsto dall'art.11, comma 6, e dall'art.21, comma 2, dello Statuto, alla data dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dovranno essere considerati i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno prima(non conteggiando i dimissionari, gli espulsi, gli inadempienti) aggiungendo i nuovi Soci iscritti prima della data dell'Assemblea, deducendo , se ci sono, i dimissionari e gli espulsi, ed escludendo quelli eventualmente dichiarati inadempienti prima della data dell'Assemblea stessa.

Solo a titolo di esempio:

Soci in forza al 31 dicembre	152
nuovi Soci iscritti	8+
Soci dimissionari	1-
Soci espulsi	1-
Soci dichiarati inadempienti	1-
————	
Numero Soci associati	157

Quorum necessario per l'art.11, comma 6 (3/4 degli iscritti) = 118 con voto favorevole (tutti i 118 Soci devono esprimere voto favorevole) .

Quorum necessario per l'art.21, comma 2 (1/3 degli associati) = 53 presenti in Assemblea (dei 53 Soci presenti, almeno 27 Soci devono esprimere voto favorevole).

Raggiunto il quorum per la validità dell'Assemblea, i Soci presenti potranno esercitare il diritto di voto come indicato nello Statuto e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 7 – Verbale dell'Assemblea

Le delibere prese dall'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto a cura del Segretario dell'Assemblea che non dovrà essere un Socio iscritto tra i candidati alle cariche sociali nè farne parte, firmato dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea nonché da un componente del Collegio dei Probiviri oppure dagli scrutatori.

Dopo la firma, il verbale sarà trascritto nell'apposito libro e archiviato per essere a disposizione dei Soci che ne potranno richiedere copia per iscritto.

Le copie richieste verranno inviate via e-mail al Socio richiedente o stampate dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 8 – Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

I Soci sono legittimati a proporre ricorso al Collegio dei Probiviri avverso:

- a) la regolarità dell'Assemblea
- b) i risultati dell'Assemblea
- c) i risultati delle elezioni.

I ricorsi, sottoscritti in originale dal Socio, pena l'inammissibilità, devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'invio, dovrà avvenire con lettera raccomandata facendo fede la data del timbro postale o a mezzo di posta certificata (PEC) facendo fede la data e l'ora di trasmissione.

Qualora invece insorgessero delle contestazioni sui punti a) e b) durante lo svolgimento dell'Assemblea, avuto il consenso del Presidente dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, se presente, può decidere nel corso dell'Assemblea (ritirandosi in altra stanza per le decisioni) e deliberare sull'argomento in contestazione prima della stesura del verbale dell'Assemblea.

Le delibere prese saranno trascritte nel verbale stesso.

ART. 9 – Comunicazioni ai soci

Le comunicazioni ai Soci vengono fatte mediante invio di e-mail o affissione all'albo sociale. Nel caso di affissione la comunicazione rimarrà affissa per un tempo limite di 15 giorni dalla data della comunicazione.

In particolari casi di urgenza e comunque in caso di convocazione di Assemblea dei Soci, le comunicazioni saranno inoltrate anche a mezzo posta ordinaria o posta certificata (PEC).

Le cariche sociali dovranno essere comunicate ai Soci mediante affissione all'albo sociale.

CAPITOLO 3° – ALIENAZIONE BENI SOCIALI

ART. 10 – Dismissione di imbarcazioni e attrezzature sociali

Le imbarcazioni e le attrezzature sociali che vengono dismesse dall'Associazione su proposta del C.D. e per decisione dell'Assemblea ordinaria, devono essere messe in vendita attraverso asta con offerta vincolante in busta chiusa sigillata recapitata in Segreteria.

Viene fatta eccezione per le imbarcazioni sociali vetuste, obsolete che hanno ceduto nelle strutture portanti che verranno demolite ad opera degli addetti coordinati dal Responsabile di Cantiere.

Il prezzo minimo di partenza sarà stabilito dal C.D. e ratificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I beni dismessi devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo sociale, o comunque con altri mezzi, con le caratteristiche e il relativo prezzo di cessione; con la data e l'orario di apertura delle offerte che saranno pervenute.

L'apertura delle buste sarà effettuata dal Segretario e dovrà avvenire in presenza di un Consigliere e di un Revisore dei Conti i quali provvederanno a verbalizzare la cessione con il contestuale pagamento.

Le buste, saranno comunque aperte nel giorno e all'ora stabilita anche senza la presenza degli offerenti nel qual caso ne sarà data comunicazione dell'esito all'interessato per l'aggiudicazione del bene.

Qualora non venga rispettato il termine indicato, il bene non gli sarà aggiudicato ma passerà al secondo in ordine delle offerte.

All'apertura delle buste, nel caso, per il bene proposto, ci siano offerte uguali da parte di Soci, ne avrà diritto il Socio con l'anzianità associativa maggiore purché non ci sia un contestuale rilancio da parte di uno degli altri Soci.

Nel caso in cui le imbarcazioni dismesse non vengano assegnate ai Soci, il Consiglio Direttivo sarà autorizzato a porle in vendita a terzi non appartenenti all'Associazione.

Nel caso di dismissione di un'imbarcazione il Socio assegnatario avrà diritto automaticamente al posto barca.

Il Socio acquirente dell'imbarcazione sociale non dovrà corrispondere, in caso d'assegnazione, la quota d'ingresso del posto barca, ma solo il relativo contributo annuale stabilito dall'Assemblea.

CAPITOLO 4° – POSTI BARCA

ART. 11 – Concessione del posto barca

I posti barca sono collocati in spazi concessi in uso dall'Associazione e, come tali soggetti al rinnovo della concessione.

Essi saranno assegnati con autorizzazione annuale e indivisibile con rinnovo automatico di anno in anno (1° gennaio/ 31 dicembre).

L'area che viene riservata ai posti barca è stabilita del Consiglio Direttivo in base alle esigenze logistiche.

Il posto barca potrà essere disdetto unicamente dal Socio assegnatario a mezzo raccomandata o e-mail di posta certificata (PEC) entro il 30 ottobre di ogni anno.

ART. 12 – Requisiti per la comunicazione

Per usufruire del posto barca con concessione annuale a rinnovo automatico, l'imbarcazione deve risultare iscritta nell'apposito "Registro natanti " o inserita in apposito data-base tenuto in Segreteria, e il proprietario deve risultare Socio iscritto all'Associazione e in regola con le quote sociali.

ART. 13 – Domanda di assegnazione

Per poter iscrivere la propria imbarcazione nel "registro natanti" o in apposito data-base il Socio deve presentare domanda su apposito modulo, autocertificandone la proprietà e sottoscrivere l'impegnativa di versamento delle quote e contributi sociali stabiliti dall'Assemblea.

Nel caso in cui il socio sia minorenne e possessore di una imbarcazione a vela e che partecipa all'attività agonistica, non è tenuto al pagamento del contributo per l'imbarcazione stessa.

Con la richiesta di concessione del posto barca, il Socio assegnatario, accetta integralmente e senza riserve lo Statuto e il regolamento e ogni altra disposizione emanata dagli organi Sociali.

L'assegnazione del posto barca è comunicata al Socio assegnatario, previo delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera, fax o e-mail.

Essa è subordinata e sarà effettiva previo versamento della quota di iscrizione (solo per il primo anno) oltre alla quota annua associativa e dei contributi stabiliti dall'Assemblea a titolo di concessione del posto barca e di concorso spese per la manutenzione e dovrà essere posizionata nel posto assegnato.

ART. 14 – Disponibilità e termini per l'assegnazione

Per l'assegnazione dei posti barca ancora disponibili farà fede la data di ammissione a Socio come previsto dall'art.7, comma 2 dello Statuto.

ART. 15 – Cambio di imbarcazione

In caso di cambio di imbarcazione, per il mantenimento del posto barca già assegnato, il Socio dovrà informare la Segreteria e ripresentare la domanda di concessione di posto barca con le nuove caratteristiche dell'imbarcazione per l'aggiornamento del "Registro natanti ".

Nel caso in cui le dimensioni della nuova imbarcazione siano incompatibili con il posto barca in concessione, gli sarà assegnato, compatibilmente alla disponibilità del momento, una nuova ubicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere la differenza di contributo previsto per la nuova imbarcazione.

ART. 16 – Vendita di imbarcazione

In tutti i casi di vendita dell'imbarcazione, il Socio dovrà informare per iscritto la Segreteria per attivare la cessione del contributo sociale e la cancellazione dell'imbarcazione dal "Registro natanti".

A seguito della vendita dell'imbarcazione, il Socio non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

Nel caso in cui l'acquirente sia un Socio, egli avrà il mantenimento del posto barca e dovrà attivare solo la procedura di concessione del posto barca con le modalità previste dal precedente articolo 13 del Regolamento.

Solo per l'anno in cui si perfeziona l'acquisto, il Socio acquirente non dovrà corrispondere nulla per i contributi dovuti purchè il Socio venditore sia in regola con i contributi stessi.

In difetto, sarà il Socio acquirente a dover procedere a regolarizzare i contributi dovuti.

Nel caso in cui l'acquirente non sia Socio, dovrà obbligatoriamente rimuovere l'imbarcazione portandola al di fuori degli spazi concessi in uso all'Associazione entro e non oltre 15 giorni.

Sarà cura del Socio venditore, assicurarsi della rimozione dell'Imbarcazione.

In caso contrario ne dovrà rispondere economicamente.

ART. 17 – Posti per imbarcazioni a motore

E' concessa la facoltà al Consiglio Direttivo di assegnare posti barca anche alle imbarcazioni a motore dei Soci nella misura non superiore a un ottavo (1/8) dell'area totale in concessione all'Associazione.

Tale spazio sarà individuato e distribuito con delibere del Consiglio Direttivo e, raggiunta la capienza disponibile non potranno essere assegnati ulteriori posti barca.

Si precisa che nell'eventualità che i posti barca assegnati a imbarcazioni a vela vengano ad esaurirsi il Consiglio Direttivo occuperà gli spazi concessi alle barche a motore che obbligatoriamente dovranno lasciare lo spazio fino a quel momento occupato. La parte di contributo versata in eccedenza sarà restituita al legittimo proprietario.

Condizione indispensabile e non derogabile per l'assegnazione, è che i Soci, proprietari delle imbarcazioni a motore, si mettano a disposizione dell'Associazione per il supporto dell'Attività velica e si impegnino a dare la loro disponibilità almeno una volta all'anno su richiesta del Consiglio Direttivo.

Ai Soci proprietari di imbarcazioni a motore concessionari di posto barca lagunare, viene data la possibilità di usufruire di un rimessaggio invernale nel periodo che intercorre dal 1 novembre al 31 marzo, a fronte di un contributo da corrispondere al momento di alaggio dell'imbarcazione. Anche in questa occasione i Soci dovranno presentare apposita domanda da ripetersi ogni anno.

Non ottemperando a quanto sopra, si rimanda a quanto disposto dal successivo art. 20 del Regolamento.

ART. 18 – Ubicazione dei posti barca

L'ubicazione dei posti barca viene fissata esclusivamente dal Responsabile di Cantiere.

Lo stesso avrà il compito di predisporre una planimetria dei posti barca usufruibili tenuta costantemente aggiornata con indicato il nominativo dei Soci che hanno in assegnazione il posto tenendola costantemente aggiornata.

Il Responsabile di Cantiere, in qualunque momento, per misure di ordine, di sicurezza o necessità tecniche, può decidere di effettuare spostamenti delle imbarcazioni sia temporanei che definitivi, informando il Socio tempestivamente per iscritto indicandone i termini.

L'interessato stesso provvederà allo spostamento dell'imbarcazione personalmente o da persona da lui incaricata.

Il mancato tempestivo spostamento da parte del Socio autorizzerà l'Associazione a effettuare la manovra con spese (stabilite dal Consiglio Direttivo) a carico dell'inadempiente e comunque sotto la sua responsabilità.

ART. 19 – Manutenzione dei posti barca

Il Socio a cui viene assegnato il posto barca, ha l'obbligo di mantenerlo pulito, di tenere l'imbarcazione sopra un carrello da alaggio o invaso semovente di proprietà, con l'eccezione per le imbarcazioni che possono essere caricate su carrelli da una singola persona e di ancorare la stessa agli appositi corpi morti, se presenti in ogni posto barca.

Il socio che ha mette in sicurezza la propria imbarcazione con lucchetti dovrà depositare copia delle chiavi presso la Segreteria. Qualora ci fosse la necessità di spostare l'imbarcazione, così ancorata, il Responsabile di Cantiere provvederà ad avvisare il proprietario.

I proprietari sono responsabili dei danni che le proprie imbarcazioni dovessero arrecare a quelle limitrofe per incuria o per aver trascurato la norma di cui sopra. Il C.D. potrà prendere provvedimenti nei riguardi del socio che trascuri i propri ormeggi.

ART. 20 – Revoca del posto barca

In linea generale, la revoca del posto barca avviene automaticamente nei confronti del Socio assegnatario nei seguenti casi :

1 – “ Perdita della qualità di Socio “ come previsto dal titolo II^ art. 9, comma 1 dello Statuto quando :

- a) il Socio comunichi le proprie dimissioni;
- b) il Socio sia stato espulso con delibera del Collegio dei Probiviri;
- c) Il Socio perde la qualità di Socio per inadempienza degli obblighi economici (morosità).

2 – “ Decadenza della qualità di Socio “ sull’ipotesi prevista dal titolo I^ art. 5, comma 1 dello Statuto.

Per la particolarità e l’eccezionalità della concessione del posto barca prevista dal precedente art.17 del

Regolamento “ Posti per imbarcazioni a motore “ , qualora il Socio sia inadempiente a quanto previsto

dall’articolo stesso, su segnalazione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri potrà revocare insindacabilmente la concessione del posto barca e anche prendere quei provvedimenti disciplinari previsti dal titolo V°, art.20, lettera C), D) ed E) dello Statuto nei confronti del Socio.

In tutti i casi di revoca del posto barca il Socio dovrà obbligatoriamente rimuovere l’imbarcazione portandola al di fuori degli spazi concessi in uso all’Associazione entro e non oltre 15 giorni, fermo restando l’aver provveduto al pagamento del contributo previsto.

Per il solo caso particolare indicato al suindicato comma 1, lettera C), si rimanda a quanto previsto dal successivo capitolo 12 art. 54 “Morosità” del Regolamento.

A seguito della revoca del posto barca il Socio non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

ART. 21 – Responsabilità delle imbarcazioni private

Le imbarcazioni in sosta sui piazzali dell’Associazione vi rimangono sotto la completa responsabilità dei rispettivi proprietari per ogni imprevisto che possa verificarsi. L’ Associazione non può essere chiamata in nessun caso a rispondere di sinistri, furti e atti di vandalismo che colpiscano persone o che danneggino cose in dipendenza delle manovre eseguite in acqua, in terra, del deposito o dell’alaggio o varo dei natanti.

All’atto dell’accettazione di imbarcazioni di Soci i proprietari dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione di esonero totale dell’Associazione da ogni responsabilità.

CAPITOLO 5° – BANDIERA NAZIONALE E GUIDONE SOCIALE

ART. 22 – Bandiera Nazionale

La Bandiera Nazionale, conforme al modello in uso alla Marina Mercantile, deve essere issata ben tesata e perfettamente a segno sul pennone della sede sociale tutti i giorni e in tutte le occasioni indicate dal Responsabile di Cantiere.

La Bandiera Nazionale va issata e ammainata prima di ogni altra bandiera; va issata all'apertura della sede e ammainata al tramonto del sole.

La Bandiera Nazionale deve essere di dimensioni uguali o maggiori di qualunque altra bandiera issata,

nei casi di lutto nazionale la Bandiera Nazionale è tenuta a mezz'asta per tutto il tempo stabilito dalle autorità competenti.

ART. 23 – Guidone Sociale

Il Guidone Sociale, nella forma prevista dall'art.1, comma 2 dello Statuto, deve essere issato sul pennone della sede sociale insieme alla Bandiera Nazionale e deve essere tenuto sempre a riva, giorno e notte.

ART. 24 – Uso del Guidone in Regata

Salvo disposizioni contrarie, stabilite dalle istruzioni di regata, le imbarcazioni in regata alzeranno sempre il Guidone Sociale ove possibile.

ART. 25 – Uso delle bandiere

Tutte le bandiere e i guidoni esposti, dovranno essere sempre in buono stato di conservazione, in particolare la Bandiera Nazionale non deve mai essere tenuta avvolta o legata all'asta o al pennone, non deve essere stinta, scolorita o stracciata.

Esse dovranno essere usate secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

PARTE SECONDA

CAPITOLO 6° – CARICHE E FUNZIONI SOCIALI

ART.26 – Cariche e funzioni sociali

In relazione a quanto disposto dall'art.14, comma 3, dello Statuto, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

a) il PRESIDENTE il quale:

- cura che i membri del Consiglio Direttivo operino secondo i programmi di massima approvati dall'Assemblea Ordinaria;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- assume, se necessario, provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati e tutti i documenti ufficiali dell'Associazione;
- promuove e vigila sull'attuazione di tutte le iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché sulle attività istituzionali dell'Associazione;
- cura i rapporti con le Istituzioni e le Autorità

b) il VICEPRESIDENTE il quale:

- ha funzioni vicarie rispetto al Presidente;
- coordina l'attività dei membri del Consiglio Direttivo;
- vigila sull'attuazione degli incarichi dei Consiglieri e sullo svolgimento dei programmi che competono al Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla sede sociale

c) il SEGRETARIO il quale:

- coordina e dirige la Segreteria dell'Associazione programmando anche il lavoro dell'addetto all'ufficio;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo salva l'ipotesi in cui sia relatore di un argomento, nel qual caso egli viene sostituito da altro Consigliere;
- cura l'iscrizione e la cancellazione dei Soci,
- custodisce e aggiorna l'archivio sociale,
- predisporre le convocazioni per le Assemblee ed è responsabile di tutta la corrispondenza.

Gli incarichi del Segretario possono essere provvisoriamente cumulati con quelli di un altro Consigliere che in caso di impedimento lo sostituisce.

Non possono essere invece cumulati con quelli del Presidente e del Vicepresidente.

d) il TESORIERE il quale:

- effettua e tiene la contabilità dell'Associazione;
- controlla la cassa e i relativi movimenti bancari;
- predispone la proposta del bilancio preventivo annuale, nonché la compilazione del bilancio consuntivo;
- vigila sulla regolarità degli introiti, delle spese e di tutta la documentazione relativa, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo;
- segue il contenzioso economico.

e) il RESPONSABILE DI SEDE il quale:

- sovrintende alla corretta gestione e uso della sede sociale nonché al controllo di tutte le attrezzature pertinenti (computer, stampanti, apparati radio, telefono, allarme, distributori automatici, servizi, ecc.) garantendo sempre il regolare funzionamento;
- imposta e dirige tutta l'organizzazione prevista per l'ospitalità in occasione di manifestazioni sportive e/o conviviali;
- ha il compito di far rispettare le norme dello Statuto, del regolamento e di tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- opera in piena sintonia con gli altri Responsabili.

f) il RESPONSABILE DI CANTIERE il quale:

- sovrintende alla corretta gestione delle attività di cantiere e a quanto concerne l'uso e la manutenzione degli impianti a terra (scalo, gru) e delle attrezzature sociali (gommoni, motori, ecc.) delle quali è consegnatario, garantendo sempre il regolare funzionamento;
- assegna i posti barca disponibili, dopo che il Socio ne abbia ottenuto la concessione e verifica la sistemazione degli stessi ai fini della sicurezza;
- coordina l'attività degli addetti al cantiere programmandone il lavoro giornaliero;
- opera in piena sintonia con gli altri Responsabili, in particolare con il Responsabile Sportivo per l'utilizzo dei mezzi di servizio.

g) il RESPONSABILE SPORTIVO il quale:

- prepara i programmi dettagliati di tutta l'attività agonistica e amatoriale in relazione ai calendari annuali.
- cura l'organizzazione tecnica delle regate e delle manifestazioni veliche promuovendo la partecipazione dei Soci;

- provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- coordina con la collaborazione di istruttori FIV e/o di altri Soci all'istruzione tecnico e pratica degli iscritti alla scuola vela;
- è relatore su tutte le questioni sportive che debbano essere presentate in Consiglio Direttivo o in Assemblea;
- opera in piena sintonia con gli altri responsabili, in particolare con il Responsabile di Cantiere per l'utilizzo dei mezzi di servizio.

ART. 27 – Inosservanza dei compiti

Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo si astenga, senza giustificato motivo, dal prestare la propria attività in funzione della carica ricevuta, il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente lo richiamerà verbalmente.

Nel caso in cui l'atteggiamento sopra descritto persista, il Presidente lo richiamerà per iscritto invitandolo a presentare le proprie dimissioni.

Non ottemperando a quanto richiesto, sarà deferito al Collegio dei Probiviri che delibererà in merito all'opportunità di estrometterlo dalla carica.

Analogo provvedimento, con la stessa procedura, può essere assunto nei confronti di quel componente che, senza giustificato motivo, non espleti i propri incarichi statutari in maniera continuativa.

ART. 28 – Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo

La dichiarazione di decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo verrà comunicata dal Segretario del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R o posta certificata (PEC); nel caso che venga dichiarato decaduto il Segretario, provvederà uno dei Consiglieri.

ART. 29 – Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea in numero di tre componenti e di due eventuali supplenti.

Il loro compito è quello di vigilare sulla gestione contabile dell'Associazione. Qualora procedano ad atti di controllo o di ispezione potranno richiedere la presenza del Tesoriere e/o del Segretario. Eventuali problematiche riscontrate dovranno essere sottoesposte al Collegio dei Probiviri per le eventuali sanzioni.

ART. 30 – Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea in numero di tre componenti e di due eventuali supplenti. Al Collegio dei Probiviri potranno ricorrere il Socio o i componenti del Consiglio Direttivo mediante richiesta scritta inviata per raccomandata A.R. o posta certificata (PEC) esponendo le questioni da sottoporre a giudizio.

CAPITOLO 7° – IMBARCAZIONI SOCIALI E MEZZI DI TRASPORTO

ART. 31 – Uso delle imbarcazioni e attrezzature sociali

L'uso delle imbarcazioni sociali è ad uso esclusivo dei Soci in maggiore età o dei Soci minorenni che partecipano attivamente all'attività agonistica, sempre sotto l'autorizzazione del Direttore Sportivo e del Responsabile di Cantiere. L'uso è a rischio e pericolo dei Soci che se ne servono e ne sono responsabili verso l'Associazione di qualunque danno che i natanti possano subire o causare a persone o cose. Nel caso di Soci minorenni tutte le responsabilità ricadranno sui tutori legali.

Le imbarcazioni e attrezzature sociali vengono consegnate ai Soci dal Responsabile di Cantiere, o da persona da lui incaricata, provvedendo ad annotare su apposito registro gli estremi di identificazione del natante o dell'attrezzatura, il socio consegnatario, il giorno e l'ora di uscita, di rientro ed eventuali note riguardanti lo stato del materiale consegnato e restituito, i motivi dell'uso ed il percorso. Il Socio consegnatario dovrà accertarsi che l'attrezzatura di bordo sia in ordine. Le imbarcazioni sociali dovranno essere varate e alate a cura dell'equipaggio e rimesse in secco in perfetto ordine ed al posto assegnato a ciascuna di esse.

ART. 32 – Mezzi di servizio e di trasporto

I mezzi di servizio e di trasporto, individuati nei mezzi di supporto per l'attività velica, sono riservati agli istruttori che seguono l'attività agonistica e la scuola vela. Viene concesso l'uso dei mezzi al Responsabile di Cantiere o agli addetti per il trasporto di materiali a beneficio dell'Associazione.

Non è previsto l'uso da parte di altri Soci dei mezzi di servizio se non per il trasporto e il trasferimento dei mezzi in altre località differenti dalla Sede dell'Associazione ai fini di raduni e regate F.I.V. che interessano gli atleti minorenni accompagnati dagli Istruttori della Società.

I Soci maggiorenni che partecipano a regate o raduni velici possono richiedere, con apposita domanda, anche via e-mail, l'utilizzo dei mezzi di trasporto a fronte di un importo a garanzia, deciso a priori dal Consiglio Direttivo, a copertura di eventuali danni.

Tale importo verrà restituito alla fine delle trasferte dopo il controllo effettuato sui mezzi da parte del Responsabile di Cantiere. Le richieste verranno prese in considerazione solo se i mezzi richiesti non saranno impegnati dalla squadra agonistica o dalla scuola vela.

Si specifica che i mezzi di trasporto viaggiano sotto la completa responsabilità dei conducenti che dovranno avere le opportune abilitazioni per la guida dei mezzi a loro assegnati. Le eventuali infrazioni saranno a totale carico dei conducenti senza limitazione di regole. I mezzi saranno consegnati con il pieno di benzina e riconsegnati sempre con il pieno.

Tutte le spese inerenti al trasferimento saranno a carico dei Soci fruitori.

Sarà onere dei Soci affidatari il controllo dei mezzi assegnati e che questi siano provvisti di tutte le dotazioni e documenti necessari alla guida in mare o via terra.

Le assegnazioni verranno trascritte su apposito registro su cui verranno annotati gli estremi del conducente, la località di trasferimento, la manifestazione, gli eventuali chilometri percorsi, se il mezzo dovesse essere un mezzo stradale, la data di partenza e la data di rientro e gli eventuali danni subiti.

CAPITOLO 8° – SEDE SOCIALE

Art. 33 – Sede sociale

La Sede Sociale è il luogo di ritrovo riservato a tutti i Soci dell'Associazione Velica Lido.

Gli spazi della Sede e le attrezzature sono riservate ai Soci e possono essere usati solo per gli scopi inerenti l'attività sociale e le necessità del singolo Socio, in nessun caso, tale uso e fruizione potrà avere fini di lucro.

Art. 34 – Accesso alla Sede

L'accesso alla Sede è riservato unicamente ai Soci e ai loro familiari non Soci, i quali dovranno essere sempre accompagnati dai Soci stessi.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative sono tenuti ad astenersi dal frequentare la Sede.

Art. 35 – Orario di apertura

La Sede è aperta secondo periodi e orari stabiliti dal Consiglio Direttivo ed esposti all'albo sociale.

Tuttavia ogni Socio, è in possesso della chiave di apertura del cancello di entrata pedonale

Potrà quindi liberamente accedere alla Sede, anche in orari diversi da quelli stabiliti, assumendosi però tutte le responsabilità del caso.

Art. 36 – Ospiti

Possono invitare e condurre ospiti all'interno della Sede dell'Associazione soltanto i Soci in regolare posizione amministrativa, curando tuttavia che l'ospitalità concessa non pregiudichi l'uso della Sede stessa da parte di altri Soci.

I Soci che invitano sono garanti dei rispettivi ospiti, ne rispondono personalmente e sono tenuti a essere presenti durante la permanenza dell'ospite in Sede.

Non è consentito invitare persone espulse o sospese, anche temporaneamente, dalla Associazione nonché candidati Soci non accettati ed ex Soci decaduti per morosità.

Art. 37 – Rapporti di reciprocità

In occasione di manifestazioni veliche, ai tesserati F.I.V. di altre Società, verrà riconosciuto il diritto di frequentare la Sede nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 38 – Ricorrenze particolari

In casi particolari e aventi carattere di eccezionalità (sono tassativamente esclusi motivi commerciali e/o professionali), un Socio in regolare posizione amministrativa può richiedere al Responsabile di Sede, con preavviso scritto di 30 giorni, l'uso esclusivo delle strutture conviviali della Sede.

La richiesta dovrà contenere il motivo della riunione, la data e l'orario di occupazione della Sede nonché il numero approssimativo dei partecipanti alla riunione.

Il Responsabile di Sede potrà accogliere o respingere la richiesta entro 10 giorni dalla data stessa e darne comunicazione con avviso all'albo sociale.

La richiesta scritta, se accolta, dovrà essere archiviata.

Per l'uso esclusivo delle strutture conviviali della Sede, il Socio richiedente è tenuto a corrispondere all'Associazione, a titolo di rimborso spese, un importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Socio richiedente sarà responsabile dell'uso delle strutture e del comportamento degli invitati, il quale ne risponderà personalmente per eventuali danni arrecati.

Art. 39 – Danni alla Sede

I Soci sono tenuti alla massima cura e rispetto del patrimonio sociale in ogni sua componente.

I Soci responsabili di danni arrecati al patrimonio, oltre a essere passibili di provvedimenti disciplinari, sono tenuti al risarcimento stabilito dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 9° – CANTIERE SOCIALE

Art. 40 – Cantiere sociale

Il Cantiere sociale è il luogo di ricovero delle imbarcazioni e dei mezzi di servizio della Associazione; delle imbarcazioni e/o attrezzature di proprietà dei Soci.

E' assolutamente vietato il deposito di imbarcazioni e/o attrezzature di proprietà di terzi salvo casi eccezionali e particolari che dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo e fatti approvare dall'Assemblea.

All'interno dell'area data in concessione all'Associazione, i Soci che lo desiderano possono svolgere lavori di piccola manutenzione inerenti alle proprie imbarcazioni o ai relativi motori.

Per lavori più impegnativi, che comportano l'occupazione di spazi normalmente adibiti a movimentazione dei mezzi, i Soci dovranno fare richiesta in Segreteria con apposita domanda, e la concessione dello spazio sarà comunicata al Socio richiedente dal Responsabile di Cantiere che determinerà anche il tempo di utilizzazione.

Nell'ambito del rimessaggio è autorizzato il deposito di motori marini presso una struttura apposita indicata dal Responsabile di Cantiere. I motori dovranno tutti essere posti su appositi cavalletti di proprietà del Socio o, a titolo gratuito, dell'Associazione.

ART. 41 – Officina

L'uso delle attrezzature dell'officina è consentito, previa autorizzazione, al preposto designato dal Consiglio Direttivo.

Le attrezzature custodite all'interno sono ad uso esclusivo del preposto e dei suoi coadiutori per l'espletamento di tutte le riparazioni o sostituzioni inerenti all'attività della Associazione. I Soci che volessero utilizzare l'area a proprio scopo dovranno richiedere preventivamente l'autorizzazione ed operare con le attrezzature proprie portate da casa.

Art. 42 – Uso del pontile e degli spazi di manovra

Il varo e/o l'alaggio delle imbarcazioni devono essere eseguiti con l'invaso semovente o con il carrello da alaggio di proprietà del Socio.

Le imbarcazioni devono essere manovrate a cura dell'equipaggio e rimesse in secco nel posto assegnato, in perfetto ordine e saldamente ancorate agli appositi corpi morti presenti.

Le imbarcazioni potranno accostare in prossimità dei pontili, solo per le necessarie operazioni di imbarco e/o sbarco.

E' vietato compiere evoluzioni nello spazio acqueo antistante gli scivoli e il pontile se non per le necessarie manovre di attracco.

E' vietato ingombrare con imbarcazioni, attrezzature o altro materiale, gli scivoli, nonché l'area di manovra nel raggio di azione della gru oltre il tempo necessario per le manovre di alaggio e/o varo.

Art. 43 – Uso della gru

E' a disposizione dei Soci una gru per l'alaggio e/o varo delle imbarcazioni iscritte nel Registro dei natanti o in apposito data-base.

Il suo uso è regolato dal Responsabile di Cantiere e consentito solo alle persone da lui designate e sotto la responsabilità di chi le usa e che dovrà comunque rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Possono fruire liberamente della gru tutti i Soci che abbiano, forfettariamente, incluso il suo uso nel contributo a titolo di concessione del posto barca e di concorso spese per la manutenzione.

Possono inoltre fruire della gru tutti gli altri Soci, che in occasione di ogni alaggio e/o varo, ne facciano richiesta.

A fronte di tale servizio, verrà loro richiesto un contributo a titolo di concorso spese di manutenzione, che sarà stabilito dall'Assemblea.

Art. 44 – Imbarcazioni non iscritte

I Soci che giungono in Sede con imbarcazioni di loro proprietà ma non iscritte nel Registro dei natanti, possono ormeggiare ai pontili dell'Associazione solo provvisoriamente.

Dette imbarcazioni non sono però ammesse a fruire dei servizi e degli impianti sociali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Cantiere.

Art. 45 – Armadietti e depositi per vele

Sono a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, un limitato numero di armadietti e/o altri depositi per vele, previo versamento di un corrispettivo annuale quale rimborso spese di manutenzione, stabilito dall'Assemblea.

Il mancato versamento darà luogo alla revoca dell'uso, con l'immediato sgombero di quanto assegnato.

E' assolutamente vietato depositarvi, anche provvisoriamente, carburanti e/o materiali infiammabili.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di abuso della succitata norma.

Al Socio fruitore verrà consegnata una chiave per l'accesso al locale stipetti e una chiave dello stipetto stesso numerata per l'individuazione dello stesso; tali chiavi saranno registrate su apposito registro elettronico custodito in segreteria. Sarà cura del titolare della concessione tenere sempre in ordine il suo stipetto o il suo deposito per vele senza lasciare alcunchè al di fuori dello stesso.

Art. 46 – Attrezzatura di proprietà

Tutte le attrezzature o altri effetti di proprietà dei Soci ovunque depositati nel Cantiere o comunque negli spazi sociali, devono recare scritto il nome del Socio, in modo chiaro e indelebile.

CAPITOLO 10° – NORME DI COMPORTAMENTO – DIVIETI

Art. 47 – Norme di comportamento

Il regolare funzionamento e decoro della Sede e del Cantiere sono affidati al rispetto e alla educazione dei Soci i quali sono tenuti a osservare le seguenti norme di comportamento:

a – tenere nei locali della Sede, nei pontili e in tutta l'area concessa in uso all'Associazione un contegno educato e corretto, mantenendo la massima pulizia e igiene soprattutto negli spogliatoi, docce e servizi;

b – evitare discussioni di carattere politico e/o religioso nell'ambito dell'Associazione, così come a non trattare operazioni commerciali o professionali in genere;

c – rilasciare alla stampa, televisione o altro mezzo di pubblica informazione, dichiarazioni, commenti o immagini che riguardino la vita e l'attività dell'Associazione e dei suoi Soci, salvo apposita autorizzazione del Consiglio Direttivo;

d – percorrere in moto o in bicicletta tutti gli spazi a disposizione dei Soci, i mezzi dovranno essere ordinatamente parcheggiati nell'apposita area;

e – usare automobili all'interno degli spazi sociali, è consentito entrare con la vettura, solo per agganciare e/o sganciare il carrello stradale e limitatamente al tempo necessario per la manovra. Le auto dovranno rimanere all'esterno e parcheggiate negli appositi stalli;

f – lasciare che i bambini in tenera età circolino, senza la necessaria sorveglianza.

Analoga precauzione deve essere osservata per gli animali di proprietà dei Soci;

g – lasciare la propria imbarcazione in uno spazio diverso da quello assegnato;

h – utilizzare per gli spostamenti nell'ambito degli spazi dell'Associazione carrelli o invasi di proprietà di altro Socio, se non autorizzato dal Socio stesso;

i – provocare rumori molesti all'interno della Sede;

l – usare linguaggio o atteggiamenti sconvenienti.

All'interno della struttura dell'Associazione è fatto obbligo a tutti i soci di indossare la divisa sociale.

La stessa dovrà essere indossata in tutte le manifestazioni sportive o di rappresentanza a cui i membri dell'Associazione si troveranno a presenziare.

La divisa verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo a cui viene demandata la decisione sui colori e gli indumenti facenti parte della divisa da indossare.

Art. 48 – Divieti

Il buon funzionamento del Cantiere è demandato anche al rispetto e alla collaborazione di tutti i Soci i quali devono osservare le seguenti disposizioni di divieto:

a – sulla base delle recenti norme in materia, è severamente vietato fumare negli spazi interni, nei depositi, negli spogliatoi e vicino alle imbarcazioni;

b – introdurre imbarcazioni, attrezzature o altro materiale senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;

c – usare lampade e/o apparecchiature elettriche non a norma con le vigenti Leggi in materia antinfortunistica;

d – usare attrezzature e/o utensili dell'Associazione, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Cantiere o di persona da lui delegata;

e – conservare motori e/o materiali infiammabili al di fuori degli spazi all'uso designati;

f – effettuare travasi di carburante e/o liquidi infiammabili in tutti i locali chiusi;

g – versare liquidi inquinanti (vernici, solventi, olii, carburante, ecc.) in laguna, nei tombini, nei lavabi interni e/o esterni, nei servizi;

h – abbandonare rifiuti e/o altro materiale fuori degli appositi contenitori;

i – sprecare acqua dolce, energia elettrica e gas lasciando aperti i rubinetti e gli interruttori dopo l'uso;

l – asportare dalla Sede, per qualsiasi ragione, attrezzi, materiali e ogni altro oggetto che risulti di proprietà sociale;

m – sono vietati giochi di carte e tutti quei passatempi che non abbiano attinenza con lo sport velico.

CAPITOLO 11° – EMERGENZA

Art. 49 – Situazione di emergenza e interventi

In tutti i casi, compresi quelli di forza maggiore, in cui il Consiglio Direttivo e/o il Responsabile di Cantiere ravvisino condizioni di pericolo che richiedano l'intervento d'urgenza per gli ormeggi, i posti barca, le imbarcazioni o gli impianti sociali, tutti i Soci e/o le persone incaricate, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione e di prestare la loro opera nell'interesse comune per la rimozione delle cause di pericolo e per la messa in sicurezza.

Nel caso in cui si renda necessario l'intervento per l'incuria del Socio, gli verranno addebitate le spese sostenute (stabilite dal Consiglio Direttivo) qualora non vi provveda di persona, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno a terzi.

Il giudizio della responsabilità inerente il pericolo sarà espresso dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 12° – NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 50 – Iscrizioni dei Soci

All'atto dell'iscrizione al Socio ammesso verranno inviati via e-mail copia dello Statuto e del Regolamento in essere e dovrà pagare le quote a lui spettanti per l'anno in corso.

Nell'apposita scheda il nuovo Socio dovrà indicare i suoi dati anagrafici, l'indirizzo di residenza a cui inviare eventuali lettere scritte, la e-mail personale e la e-mail di posta certificata se titolare di questo servizio, recapiti telefonici dell'abitazione dell'eventuale ufficio e il numero di cellulare e sottoscrivere in tutte le parti la scheda stessa. Se il Socio è minorenni uno dei genitori dovrà completare la scheda di iscrizione con i propri dati personali e sottoscrivere in tutte le sue parti la domanda di ammissione.

Art. 51 – Chiavi

A tutti i i Soci in regola con le quote, all'atto dell'ammissione, vengono consegnate le chiavi di accesso all'Associazione ed alle eventuali strutture di cui il Socio debba usufruire : gru, cala vele , cala gommini(per utilizzo muletto di servizio) . Le chiavi, numerate, dei vari locali sono registrate in un registr, sotto forma di file, tenuto in segreteria.

Art. 52 – Responsabilità civile

Le imbarcazioni in sosta negli spazi concessi in uso all'Associazione o all'ormeggio vi rimangono sotto la completa responsabilità dei rispettivi proprietari (o di chi ne abbia l'uso) per ogni imprevisto possa verificarsi compreso quello per cause di forza maggiore.

L'Associazione non può pertanto essere chiamata in nessun caso a rispondere:

- per sinistri che colpissero persone o danneggiassero cose in dipendenza delle manovre in acqua o a terra, in fase di alaggio o varo di imbarcazioni, incluse quelle manovre che necessitano dell'uso della gru;
- per furti e/o danni alle imbarcazioni, all'equipaggiamento o di quant'altro sia di proprietà del Socio, ovunque situate all'interno degli spazi a disposizione dell'Associazione;
- per infortuni o danni di qualsiasi natura che possano riportare i Soci e i loro Ospiti nel frequentare la Sede o nello svolgere attività sociale e sportiva ovunque si verificasse;
- per infortuni o danni di qualsiasi natura che possano riportare il personale esterno durante l'esecuzione dei lavori commissionati dal Socio.

Art. 53 – Personale esterno

I Soci possono affidare l'esecuzione dei lavori sulla propria imbarcazione e/o attrezzatura a del personale esterno informando preventivamente il Responsabile di Cantiere o il Responsabile di Sede , indicando i giorni di intervento e il nominativo dell'incaricato.

Al suddetto personale, non è consentito l'uso dei luoghi di riunione e la permanenza dovrà essere limitata al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che dovranno necessariamente effettuarsi nell'orario di apertura della Sede.

I Soci committenti i lavori sono responsabili del comportamento degli incaricati, e il Responsabile di Sede e/o il Responsabile di Cantiere, possono allontanare e vietarne l'accesso al personale esterno che manifesti e mantenga un comportamento scorretto.

Art. 54 – Morosità

Per tutti i casi di persistente morosità accertata come disposto dall'art. 9, comma 1, lettera c) dello

Statuto, esperito ogni tentativo di recuperare quanto dovuto, il Consiglio Direttivo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Collegio dei Proviviri del provvedimento della perdita della qualità di Socio, a tutela degli interessi economici dell'Associazione, può deliberare di esercitare il diritto di ritenzione sull'imbarcazione di proprietà del Socio moroso.

La delibera sarà comunicata al Socio moroso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata (PEC)

In mancanza di risposta e di regolarizzazione di quanto dovuto maggiorato del 30% a titolo di ammenda, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta certificata (PEC), l'imbarcazione verrà acquisita dall'Associazione e destinata all'uso sociale senza ulteriore comunicazione al riguardo.

Art. 55 – Soci onorari e sostenitori

I Soci onorari che sono stati proclamati tali dall'Assemblea Ordinaria, qualora abbiano in concessione un posto barca e si rendono inadempienti nei confronti dell'Associazione per i contributi dovuti, sono passibili di perdere tale categoria.

I Soci sostenitori che sono stati proclamati tali dall'Assemblea Ordinaria, qualora non versano i contributi previsti dalla loro appartenenza sono passibili di perdere tale categoria.

Il Consiglio Direttivo, alla prima Assemblea utile segnalerà l'inadempienza e l'Assemblea deciderà in merito alla revoca di tale categoria.

Art. 56 – Disposizioni in occasione dell'Assemblea

Per consentire a tutti i Soci di partecipare liberamente all'Assemblea nel giorno della sua convocazione, è sospesa temporaneamente, per tutta la durata dell'Assemblea qualsiasi attività sportiva e/o sociale organizzata.

Art. 57 – Comunicazioni ai Soci

Le comunicazioni generali ai Soci vengono fatte mediante affissione all'albo sociale o inviate via e-mail.

In vista della particolare importanza di taluni argomenti oppure del loro carattere d'urgenza, il Consiglio Direttivo può far pervenire ai Soci le comunicazioni mediante servizio postale o altri mezzi (e-mail).

Art. 58 – Variazione di residenza

In caso di variazione di residenza, recapito telefonico, e-mail, il Socio è tenuto a darne sollecita comunicazione alla Segreteria a mezzo lettera, fax o e-mail per la variazione dei suoi dati nell'archivio dell'Associazione.

Art. 59 – Inammissibilità

Tutta la corrispondenza, le richieste, le controversie, i reclami, i ricorsi, le contro deduzioni a difesa e quant'altro inviato all'Associazione o agli Organi Sociali, devono essere datate e autografate in originale o inviate per e-mail di posta certificata.

In difetto di quanto sopra non saranno ritenute valide e non avranno corso.

Art. 60 – Norma generale

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, costituisce violazione delle norme di buona condotta e lealtà nonché sintomo di scarso rispetto verso l'Associazione.

Nei confronti dei Soci indisciplinati o inadempienti, in particolare agli articoli contenuti nel Capitolo 10°, oltre a rispondere disciplinarmente al Consiglio Direttivo o all'Autorità Giudiziaria ove ne ricorrano gli estremi, potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Art. 61 – Sede

Poiché il Comune di Venezia ha integrato nella toponomastica di Via Malamocco specifiche vie per meglio identificare l'ubicazione di case, aziende, insediamenti, ecc. tra cui l'indirizzo della nostra Associazione che ci viene comunicato in:

Via Anita Mezzalira, 6/a – 30126 Lido VE (ex Via Malamocco , 78)

viene pertanto modificato l'art. 3, comma 1 dello Statuto con il nuovo indirizzo assegnatoci dal Comune di Venezia.

Rimane invariato il comma 2 dello stesso art. 3 dello Statuto.

Art. 62 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entrerà in vigore a tutti gli effetti, il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, e abroga e sostituisce in toto il Regolamento contenuto nello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28.02.1988 e precedenti; nel contempo farà parte integrale dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29.01.2006.

NOTE A LATERE

Si precisa che la posta certificata (P.E.C.) per essere valida a tutti gli effetti legali deve essere inviata da soggetto titolare di posta elettronica e ricevuta da altro soggetto titolare di altra posta elettronica.